

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

		<p style="text-align: center;">PREAMBOLO Il Consiglio regionale</p> <p>Visto l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione;</p> <p>Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z) e l' articolo 42 dello Statuto;</p> <p>Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);</p> <p>Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005);</p> <p>Vista l'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi</p>
--	--	---

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

		<p>del mercato interno); Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 2012; Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali espressi nelle sedute del 21 gennaio 2013 e 20 febbraio 2013;</p> <p>Considerato quanto segue:</p> <p>1. A seguito del ricorso alla Corte Costituzionale presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005), si è ritenuto opportuno riesaminare alcune disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti, alla luce degli interessi pubblici da perseguire con le stesse.</p> <p>In particolare, sono stati riconsiderati:</p> <ul style="list-style-type: none">- i requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita e dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti, eliminando quelli che, all'esame effettuato, non sono risultati adeguatamente sostenuti da motivi imperativi di interesse generale tali da risultare proporzionati alla libera iniziativa economica ed alla tutela della concorrenza, potendo viceversa essere interpretati come ostacoli all'ingresso sul
--	--	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

		<p>mercato e di conseguenza in funzione anticoncorrenziale;</p> <ul style="list-style-type: none">- il limite dimensionale massimo delle grandi strutture di vendita stabilito per il periodo transitorio, ritenendo che la valutazione di un limite proporzionato e adeguato alla finalità pubblica di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano ed i beni culturali possa essere effettuata solo nell'ambito di uno strumento di pianificazione territoriale quale è nell'ordinamento regionale il piano d'indirizzo territoriale; <p>2. sono state effettuate modifiche per garantire una migliore coerenza tra alcune disposizioni e per eliminare errori materiali relativamente ai requisiti soggettivi richiesti per la vendita all'ingrosso nel settore merceologico alimentare, al titolo abilitativo previsto per i centri commerciali ed ai casi in cui è esclusa l'applicazione della disciplina in materia di strutture di vendita in forma aggregata.</p> <p>3. in materia di commercio su aree pubbliche, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 291 dell'11 dicembre 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29 bis della l.r. 28/2005, si è reso necessario apportare alcune modifiche alla disciplina regionale della materia, in quanto</p>
--	--	---

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

		<p>l'articolo 29 bis citato prevedeva la non applicazione nell'ordinamento regionale dei limiti e dei vincoli posti dall'articolo 16 del d.lgs. 26 marzo 2010 n.59 ai regimi autorizzatori per l'accesso ad un'attività di servizi;</p> <p>4. le modifiche introdotte recepiscono l'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010. Le disposizioni contenute nell'intesa, e qui recepite, hanno lo scopo di tener conto delle peculiarità del settore del commercio sulle aree pubbliche e dei risvolti sociali che si possono determinare con l'applicazione delle nuove disposizioni poste a favore della libertà d'impresa, e al tempo stesso di garantire il rispetto dei principi di concorrenza sanciti dal d.lgs 59/2010.</p> <p>5. è stata introdotta una disposizione transitoria che consente, per l'anno 2013, di posticipare il termine entro il quale i comuni devono provvedere alla verifica annuale della regolarità contributiva dei soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, al fine di rispondere all'esigenza emersa nell'applicazione della norma;</p> <p>6. in materia di distribuzione di carburanti, si interviene sulle disposizioni relative alle modalità di rifornimento durante l'orario di</p>
--	--	---

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

		<p>apertura degli impianti, al fine di contemperare l'interesse dei titolari di impianti ad organizzare in modo flessibile la propria attività con l'esigenza di garantire l'approvvigionamento ai cittadini-utenti che non sono in grado di rifornirsi in modalità self-service pre-pagamento;</p> <p>7. in materia di conferenza di pianificazione effettuata per la verifica di sostenibilità delle previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita, si è intervenuto per modificarne la procedura. In particolare, si prevede che, qualora si tratti di previsioni già contenute nei piani strutturali e nei regolamenti urbanistici e di riuso del patrimonio edilizio esistente, alla conferenza di pianificazione partecipino, oltre al comune, solo la Regione e la provincia; qualora si tratti, invece, di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture, anche in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, alla conferenza di pianificazione si prevede che partecipino anche i comuni dell'ambito di interesse sovra comunale interessato:</p> <p>Approva la presente legge</p>
<p>Art. 14 - Requisiti professionali</p> <p>1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di</p>	<p>Capo I</p> <p>Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in</p>	<p>Capo I</p> <p>Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010.</p> <p>2. I requisiti professionali di cui al comma 1, non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.</p> <p>3. La Regione definisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo:</p> <p>a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti;</p> <p>b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.</p>	<p>materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):</p> <p style="text-align: center;"><u>PDL 208</u> Art. 1 Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/2005</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28/2005, dopo le parole "attività di vendita" sono aggiunte le parole "al dettaglio".</p>	<p>materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/2005</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28/2005, dopo le parole "attività di vendita" sono aggiunte le parole "al dettaglio".</p>
---	--	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<u>PDL 208</u>		
<p>Art. 18 septies - Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita</p> <p>1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:</p> <p>a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:</p> <p>1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;</p> <p>2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati all'articolo 1, comma 1, lettera c), e all'allegato 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4</p>	<p style="text-align: center;">Art.2</p> <p style="text-align: center;">Sostituzione dell'articolo 18 septies della l.r. 28/2005</p> <p>1. L'articolo 18 septies della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 18 septies Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita</p> <p>1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:</p> <p>a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:</p> <p>1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;</p> <p>2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati al punto 1, lettera c) e al punto 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla</p>	<p style="text-align: center;">Art.2</p> <p style="text-align: center;">Sostituzione dell'articolo 18 septies della l.r. 28/2005</p> <p>1. L'articolo 18 septies della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 18 septies Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita</p> <p>1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:</p> <p>a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:</p> <p>1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;</p> <p>2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati al punto 1, lettera c) e al punto 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003);</p> <p>3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2010;</p> <p>4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;</p> <p>5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal</p>	<p>promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003);</p> <p>3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2010;</p> <p>4) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di</p>	<p>2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001, 1325/2003);</p> <p>3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2010;</p> <p>4) collaborazione con associazioni di</p>
--	--	--

<p>richiedente;</p> <p>6) realizzazione di apposite aree del servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;</p> <p>7) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne;</p> <p>8) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti.</p> <p>9) sottoscrizione dell'impegno a realizzare accordi sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomala.</p> <p>b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:</p> <p>1) dotazione di un'area adibita esclusivamente al lavaggio dei mezzi commerciali dotata di tutti gli accorgimenti e attrezzature necessarie al fine di evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo, qualora tale lavaggio avvenga all'interno della struttura commerciale o nelle relative pertinenze;</p> <p>2) protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli</p>	<p>rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;</p> <p>6) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;</p> <p>b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:</p> <p>1) protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,</p>	<p>volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;</p> <p>5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;</p> <p>6) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;</p> <p>7) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti.</p> <p>b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:</p> <p>1) protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica</p>
--	--	---

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);</p> <p>3) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);</p> <p>4) progetto per la raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al</p>	<p>84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);</p> <p>2) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);</p> <p>3) progetto per la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua</p>	<p>degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);</p> <p>2) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del</p>
--	---	--

<p>fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile;</p> <p>5) adeguate dotazione di parcheggi per biciclette ed auto elettriche e implementazione di punti di ricarica;</p> <p>6) raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili dell'area e loro riutilizzo per tutti gli usi assentibili;</p> <p>7) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa. Il servizio di trasporto può essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati, purché risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico;</p> <p>8) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attività alla piena funzionalità delle infrastrutture.</p> <p>9) realizzazione di spazi per l'accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo;</p> <p>10) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale,</p>	<p>potabile;</p> <p>4) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa. Il servizio di trasporto può essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati;</p> <p>5) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attività alla piena funzionalità delle infrastrutture.</p> <p>2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiore al 20 per cento ed alle modifiche di settore merceologico.”.</p>	<p>rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);</p> <p>3) progetto per la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile;</p> <p>4) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa ovvero, in assenza o ad integrazione del servizio pubblico, esistenza di servizi di trasporto privato;</p> <p>5) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;</p>
--	--	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.</p> <p>2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiore al 20 per cento.</p>		<p>6) realizzazione di spazi destinati ai bambini, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.</p> <p>2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiore al 20 per cento ed alle modifiche di settore merceologico.”.</p>
<p>Art. 19 - Centri commerciali</p> <p>1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.</p>	<p><u>PDL 208</u></p> <p>Art. 3</p> <p>Modifiche all'articolo 19 della l.r. 28/2005</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.”.</p> <p>2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r.</p>	<p>Art. 3</p> <p>Modifiche all'articolo 19 della l.r. 28/2005</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.”.</p> <p>2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r.</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio)

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>3. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui all'articolo 16, comma 1.</p> <p>5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.</p> <p>6. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.</p> <p>7. Il comune può favorire l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale e può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti al suo interno.</p>	<p>28/2005 è aggiunto il seguente: "1 bis. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1."</p>	<p>28/2005 è aggiunto il seguente: "1 bis. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1."</p>
<p>Art. 19 ter - Utilizzo della denominazione di outlet</p> <p>1. La denominazione di outlet può essere</p>	<p style="text-align: center;"><u>PDL 208</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 4 Modifiche all'articolo 19 ter della l.r.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Modifiche all'articolo 19 ter della l.r.</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g bis), e nella relativa pubblicità.</p>	<p>28/2005</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 19 ter della l.r. 28/2005, le parole "lettera g bis)" sono sostituite dalle parole "lettera h)".</p>	<p>28/2005</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 19 ter della l.r. 28/2005, le parole "lettera g bis)" sono sostituite dalle parole "lettera h)".</p>
<p>Art. 19 quater - Vincoli commerciali</p> <p>1. Nei casi di vendita in outlet ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g bis), è vietata la vendita in outlet di merci diverse da quelle ivi indicate.</p> <p>2. Alla vendita in outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi e le vendite straordinarie e promozionali, di cui rispettivamente ai capi XI e XII, che sono applicate alla generalità degli esercizi commerciali.</p>	<p><u>PDL 208</u></p> <p>Art. 5</p> <p>Modifiche all'articolo 19 quater della l.r. 28/2005</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 19 quater della l.r. 28/2005, le parole "lettera g bis)" sono sostituite dalle parole "lettera h)".</p>	<p>Art. 5</p> <p>Modifiche all'articolo 19 quater della l.r. 28/2005</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 19 quater della l.r. 28/2005, le parole "lettera g bis)" sono sostituite dalle parole "lettera h)".</p> <p>2. Il comma 2 dell'articolo 19 quater della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. Le merci poste in vendita in outlet recano il solo prezzo finale di vendita., tranne che nelle ipotesi di vendite straordinarie e promozionali, cui si applicano gli articoli da 88 a 96."</p>
<p>Art. 19 quinquies - Strutture di vendita in forma aggregata</p> <p>1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:</p> <p>a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;</p>	<p><u>PDL 208</u></p> <p>Art. 6</p> <p>Modifiche all'articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005</p>	<p>Art. 6</p> <p>Modifiche all'articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;</p> <p>c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;</p> <p>d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.</p> <p>2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi.</p> <p>3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale.</p> <p>4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.</p>		
---	--	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

5. In relazione all'insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie.

6. Il presente articolo non si applica:

a) alle domande di autorizzazione per l'apertura o l'ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell'articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l'insediamento senza variazione di destinazione d'uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;

b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005;

c) in caso di apertura o ampliamento di strutture di vendita, agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21

1. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005 è abrogata.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010, viene confermata la distanza reciproca non inferiore a 60 metri lineari”.

1. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005 è abrogata.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010, viene confermata la distanza reciproca non inferiore a 60 metri lineari”.

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>aprile 2009 ma entro il 20 aprile 2010, e per i quali viene confermata la distanza reciproca lineare inferiore a 60 metri.</p>		
<p>Art. 21 - Vendita all'ingrosso e al dettaglio</p> <p>1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.</p> <p>2. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.</p> <p>3. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 2, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 4.</p> <p>4. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 6, viene calcolata nella</p>	<p style="text-align: center;"><u>PDL 208</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Modifica all'articolo 21 della l.r. 28/2005</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2005 le parole "agli articoli 13 e 14" sono sostituite dalle parole "all'articolo 13".</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Modifica all'articolo 21 della l.r. 28/2005</p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2005 le parole "agli articoli 13 e 14" sono sostituite dalle parole "all'articolo 13".</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

- a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

5. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 4, viene calcolata nei modi ordinari.

6. Le disposizioni di cui al comma 4, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

7. Le disposizioni di cui al comma 4, non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 bis,

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.</p>		
<p>Art. 22 - Regolamento regionale</p> <p>1. Con il regolamento di cui all'articolo 3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione stabilisce, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i contenuti delle domande di autorizzazione, delle SCIA e delle comunicazioni previste dalla presente legge;b) le modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica;d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela;e) le disposizioni in materia di autorizzazione ai centri di assistenza tecnica;f) norme di dettaglio per l'esercizio di attività di somministrazione temporanea;g) norme di dettaglio per le vendite straordinarie e temporanee.	<p style="text-align: center;"><u>Pdl 215</u> Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'articolo 22 della l.r. 28/2005</p> <p>1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente: “g bis) i criteri correlati alla qualità dell’offerta o della tipologia del servizio fornito, nel caso di assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione.”.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'articolo 22 della l.r. 28/2005</p> <p>1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 28/2005 sono aggiunte le seguenti: “g bis) i criteri correlati alla qualità dell’offerta o della tipologia del servizio fornito, nel caso di assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione;</p> <p>g ter) i criteri per l'individuazione e il funzionamento dei centri commerciali naturali di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b)”. </p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p style="text-align: center;">Art. 29 - Definizioni</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'articolo 40;e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio	<p style="text-align: center;"><u>PDL 215</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'articolo 29 della l.r. 28/2005</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'articolo 29 della l.r. 28/2005</p>
--	--	---

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>dell'attività commerciale;</p> <p>f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;</p> <p>g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;</p> <p>h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;</p> <p>i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;</p> <p>j) per presenze in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.</p>	<p>1. La lettera i) dell'articolo 29 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: “i) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.”</p> <p>2. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 28/2005 è abrogata.</p>	<p>1. La lettera i) dell'articolo 29 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: “i) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.”</p> <p>2. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 28/2005 è abrogata.</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>Art. 29 bis - Disposizioni generali</p> <p>1. Ai fini del presente capo non trova applicazione l'articolo 16 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), per motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, alla tutela dei consumatori.</p>	<p style="text-align: center;"><u>PDL 215</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Abrogazione dell'articolo 29 bis della l.r. 28/2005</p> <p>1. L'articolo 29 bis della l.r. 28/2005 è abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Abrogazione dell'articolo 29 bis della l.r. 28/2005</p> <p>1. L'articolo 29 bis della l.r. 28/2005 è abrogato.</p>
<p>Art. 32 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio</p> <p>1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.</p> <p>2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.</p> <p>3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.</p>	<p style="text-align: center;"><u>PDL 215</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 28/2005</p> <p>1. L'articolo 32 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 32</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio</p> <p>1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.</p> <p>2. La durata della concessione di posteggio è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 28/2005</p> <p>1. L'articolo 32 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 32</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio</p> <p>1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.</p> <p>2. La durata della concessione di posteggio è</p>

<p>4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;b) alla partecipazione alle fiere.	<p>fissata dal comune e non può essere inferiore ai nove anni né superiore ai dodici anni tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).</p> <p>3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.</p> <p>4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei	<p>fissata dal comune e non può essere inferiore ai nove anni né superiore ai dodici anni tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).</p> <p>3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.</p> <p>4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;b) alla partecipazione alle fiere.”.
---	--	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

	mercati e fuori mercato; b) alla partecipazione alle fiere.”.	
<p>Art. 34 - Assegnazione dei posteggi</p> <p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi.</p> <p>2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) , che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.</p> <p>3. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di cui al comma 1 tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera, e nel posteggio fuori mercato. A parità di anzianità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.</p> <p>4. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene</p>	<p style="text-align: center;"><u>PDL 215</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 28/2005</p> <p>1. L'articolo 34 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 34 Assegnazione dei posteggi</p> <p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi.</p> <p>2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.</p> <p>3. L'autorizzazione e la contestuale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 28/2005</p> <p>2. L'articolo 34 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 34 Assegnazione dei posteggi</p> <p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi.</p> <p>2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.</p> <p>3. L'autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>conto dei criteri di cui al comma 3.</p> <p>4 bis. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.</p> <p>5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.</p> <p>6. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.</p> <p>7. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.</p>	<p>concessione di posteggio nel mercato, nella fiera fuori mercato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:</p> <p>a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;</p> <p>b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche</p>	<p>mercato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:</p> <p>a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;</p> <p>b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità</p>
--	--	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

	<p>della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.</p> <p>4. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui all'articolo 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l'assegnazione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.</p> <p>5. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.</p> <p>6. La registrazione delle presenze nel mercato,</p>	<p>competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.</p> <p>4. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui all'articolo 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l'assegnazione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3 del presente articolo, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.</p> <p>5. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.</p> <p>6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal</p>
--	--	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

	<p>nelle fiere e nei posteggi fuori mercato è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.</p> <p>7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.</p> <p>8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.</p> <p>9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.</p> <p>10. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite ulteriori modalità per l'applicazione dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata.</p> <p>11. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 22.</p>	<p>comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.</p> <p>7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.</p> <p>8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.</p> <p>9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.</p> <p>10. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite ulteriori modalità per l'applicazione dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata.</p> <p>10. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 22.</p>
<p>Capo VII - Distribuzione di carburanti</p> <p>Art. 50 - Definizioni</p> <p>1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intendono:</p> <p>a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per</p>		<p>Art. 13</p> <p>Modifica all'articolo 50 della l.r. 28/2005</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;</p> <p>b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;</p> <p>c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;</p> <p>d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;</p> <p>e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;</p> <p>f) abrogata;</p> <p>g) per impianto ad uso privato si intende:</p> <p>1) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle</p>		<p>1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente: “e bis) per modalità servito, il rifornimento effettuato direttamente da apposito personale;</p> <p>2. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente: “e ter) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle Dogane; “</p>
--	--	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>amministrazioni pubbliche;</p> <p>2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;</p> <p>3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione;</p> <p>h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934.</p> <p>h bis) per aree montane s'intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori</p>		
--	--	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>montani dei comuni parzialmente montani di cui all'allegato A della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane).</p>		
<p>Art. 54 - Nuovi impianti</p> <p>1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo.</p> <p>2. I nuovi impianti sono dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dispositivi self-service pre-pagamento;b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;d) capacità complessiva dei serbatoti non inferiore a 30 mc;e) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;f) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;g) presenza di aree di sosta per autoveicoli	<p style="text-align: center;"><u>PDL 208</u> Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Modifica all'articolo 54 della l.r. 28/2005</p> <p>1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 54 delle l.r. 28/2005 è abrogata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">Modifica all'articolo 54 della l.r. 28/2005</p> <p>1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 54 delle l.r. 28/2005 è abrogata.</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi;</p> <p>h) recupero delle acque di prima pioggia.</p> <p>3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.</p> <p>4. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan ", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).</p> <p>5. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.</p> <p>6. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.</p> <p>7. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.”.</p>		
Art. 54 bis - Impianti senza gestore		Art. 15 Modifica all'articolo 54 bis della l.r. 28/2005

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>1. Nelle aree montane di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h bis), e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti e al di fuori dei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3 del d.lgs. 285/1992 e dagli strumenti urbanistici comunali, possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.</p> <p>2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono proseguire l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.</p> <p>3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali.</p> <p>4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'articolo 54.</p>		<p>1. Il comma 1 dell'articolo 54 bis della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Nelle aree montane di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h bis) e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune”.</p>
<p>Art. 56 - Attività e servizi integrativi</p> <p>1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-</p>	<p><u>PDL 208</u> Art. 9 Modifica all'articolo 56 della l.r. 28/2005</p> <p>1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 della</p>	<p>Art. 16 Modifica all'articolo 56 della l.r. 28/2005</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>pagamento.</p> <p>2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all'articolo 42 bis, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga a quanto previsto all'articolo 25, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;d) l'attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita. <p>3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di installazione ed esercizio di impianti.</p> <p>4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico,</p>	<p>L.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: “ a) l'attività di vendita al dettaglio previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;”</p>	<p>1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: “ a) l'attività di vendita al dettaglio previo possesso del relativo titolo abilitativo”.</p>
---	--	---

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.		
<p>Art. 84 - Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti</p> <p>1. Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L'orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali.</p> <p>2. E' garantita l'apertura obbligatoria giornaliera dell'impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento.</p> <p>3. Nell'orario di apertura l'impianto è assistito da personale; è comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). <u>(187)</u></p> <p>4. L'attività di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), osserva l'orario effettuato dall'impianto.</p> <p>5. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'articolo 84 della l.r. 28/2005</p> <p>1. Il comma 3 dell'articolo 84 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente</p> <p>“3. Durante l'orario di apertura nell'impianto deve funzionare almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l'esclusione del collegamento con l'accettore di banconote o almeno un'apparecchiatura self-service post-pagamento.”.</p> <p>2. Al comma 3 dell'articolo 84 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:</p> <p>“3 bis. Durante l'orario di apertura dell'impianto deve essere garantita l'assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l'assistenza al rifornimento a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

		<p>disabili). La possibilità della richiesta dell'assistenza al rifornimento diretto deve essere pubblicizzata mediante apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.”.</p>
<p>Art. 105 - Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti</p> <p>1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none">a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all' articolo 13;b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all' articolo 61 , comma 2;c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 54 bis, comma 1;e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all' articolo 61 , comma 3. <p>1 bis. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 chiunque attiva un contenitore-</p>		<p>Art. 18 Modifiche all'articolo 105 della l.r. 28/2005</p> <p>1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 105 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: “d) attiva impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre pagamento al di fuori degli ambiti territoriali di cui all'articolo 54 bis, comma 1;”</p> <p>2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 105 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente:</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 61, comma 3 bis.

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 54 bis, comma 1, l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all' articolo 61 , commi 3 e 3 bis, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 chiunque :

- a) effettua le modifiche di cui all'articolo 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la segnalazione certificata di inizio attività;
- b) non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;
- c) non rispetta le disposizioni in materia di

“d bis) durante l’orario di apertura non attiva, ai sensi dell’articolo 84, comma 3, almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l’esclusione del collegamento con l’accettatore di banconote o almeno un’apparecchiatura self-service post-pagamento;”

3. Il comma 2 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione, l’attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione di impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento al di fuori degli ambiti territoriali di cui all’articolo 54 bis, comma 1 l’attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.”

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>orari e turni di apertura e chiusura; d) non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 87, comma 9; (112)</p> <p>6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 57 senza autorizzazione od omettendo la segnalazione certificata di inizio attività (139) la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. (67) (139)</p> <p>7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.</p> <p>8. Chiunque violi le disposizioni del capo IX è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.</p>		
<p>Art. 111 bis -Decorrenza, abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche (76)</p> <p><i>1. A decorrere dal 1° luglio 2007 si applicano le disposizioni in materia di :</i></p> <p><i>a) vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al titolo II, capo IV e le altre</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>PDL 215</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Modifiche all'articolo 111bis alla l.r. 28/2005</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 Modifiche dell'articolo 111-bis della l.r. 28/2005</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p><i>disposizioni della presente legge ad esse collegate;</i></p> <p><i>b) commercio su aree pubbliche di cui al titolo II, capo V e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate.</i></p> <p><i>2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate:</i></p> <p><i>a) la legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 (Indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste);</i></p> <p><i>b) la legge regionale 9 settembre 1991, n. 48 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 61/82 concernente la programmazione dei punti di vendita di giornali e riviste);</i></p> <p><i>c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).</i></p> <p><i>3. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.</i></p>	<p>1. Dopo il comma 3 dell'articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente: "3 bis Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato rinnovate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo."</p> <p>2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente: "3 ter Alle concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato scadute successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 si applicano le disposizioni transitorie di</p>	<p>1. Dopo il comma 3 dell'articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente: "3 bis Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo."</p> <p>2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente: "3 ter Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70,</p>
--	---	---

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

	<p>cui all'articolo 8 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata.”.</p> <p>3. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:</p> <p>“3 quater La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 si applica dalla data di scadenza delle concessioni in essere.”.</p>	<p>comma 5 di tale decreto fino alla data di approvazione dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs 59/2010.”.</p> <p>3. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:</p> <p>3 quater. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.”.</p> <p>4. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:</p> <p>“3 quinquies La limitazione di cui all'articolo 34, comma 4, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.”.</p> <p>5. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:</p> <p>“3 sexies. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 si applica dalla data di scadenza delle concessioni in essere.”.</p>
--	---	--

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

	<p style="text-align: center;"><u>PDL 208</u> Art. 10 Norma transitoria</p> <p>1. Per l'anno 2013 il comune effettua la verifica di regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 bis, comma 2 della l.r. 28/2005 entro il termine del 31 dicembre 2013.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">Inserimento dell'articolo 40 septies nella l.r. 28/2005</p> <p style="text-align: center;">1. Dopo l'articolo 40 sexies della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 40 septies Norma transitoria</p> <p>1. Per l'anno 2013 il comune effettua la verifica di regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 bis, comma 2 della l.r. 28/2005 entro il termine del 31 dicembre 2013. “.</p>
<p style="text-align: center;">L.r 28 settembre 2012, n. 52</p>	<p style="text-align: center;"><u>PDL 208</u> Capo II</p> <p style="text-align: center;">Modifica alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005)</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 52/2012</p> <p>1. L'articolo 64 della l.r. 52/2012 è sostituito dal seguente:</p>	<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Modifica alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005)</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 52/2012</p> <p>1. L'articolo 64 della l.r. 52/2012 è sostituito dal seguente:</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>Art. 64 - Disposizione generale</p> <p>1. Le grandi strutture di vendita possono essere localizzate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita. Fino all'inserimento nel piano territoriale d'indirizzo di un limite dimensionale massimo possono essere autorizzate grandi strutture di vendita fino al limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita.</p>	<p>“Art. 64</p> <p>Disposizione generale</p> <p>“1. Le grandi strutture di vendita possono essere realizzate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita.”.</p>	<p>“Art. 64</p> <p>Disposizione generale</p> <p>1. Le grandi strutture di vendita possono essere localizzate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita.</p> <p>2. Fino all'inserimento nel piano d'indirizzo territoriale di un limite dimensionale massimo possono essere autorizzate grandi strutture di vendita fino al limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita.</p> <p>3. Fino al termine di cui al comma 2, il limite dimensionale massimo di cui al comma 2 può essere elevato a 20.000 metri quadrati solo per le grandi strutture la cui superficie di vendita sia destinata almeno per il 90 per cento al settore merceologico non alimentare, che si caratterizzano per un'offerta merceologica tale da poter risultare di particolare interesse per un mercato anche di scala sovregionale, da valutare in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 18-sexies della l.r. 28/2005, a condizione che tale dimensione sia nei limiti dimensionali previsti dal relativo piano attuativo già approvato alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52.</p>
---	--	---

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>Art. 66 - Conferenza di pianificazione</p> <p>1. Il comune che ha previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita di cui all'articolo 65 nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico, convoca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito d'interesse sovracomunale di cui all'articolo 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d'interesse sovracomunale diverso.</p> <p>2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli interessati ad attuare le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita di cui all'articolo 65 possono chiedere alla Regione di convocare la conferenza per la verifica di sostenibilità. La Regione provvede alla convocazione della conferenza previa diffida al comune di provvedere entro i successivi novanta giorni alla convocazione della conferenza. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni, di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza.</p> <p>3. La conferenza di pianificazione verifica la sostenibilità a livello sovracomunale delle</p>		<p style="text-align: center;">Art. 22 Modifiche all'articolo 66 della l.r. 52/2012</p> <p>1. All'art. 66 della l.r. 52/2012, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Qualora le previsioni di cui al comma 1 siano relative ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, il comune convoca alla conferenza di pianificazione di cui al comma 1 solo la Regione e la provincia”.</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

previsioni di destinazioni d'uso comunali secondo i criteri di cui all'articolo 68. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all'attuazione della stessa. In particolare, la conferenza può prescrivere che l'attuazione delle previsioni garantisca:

a) la qualificazione dell'intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l'identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l'intervento edilizio anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell'intorno di riferimento.

4. Il comune assicura, ai fini dell'attuazione

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

<p>delle previsioni, il rispetto delle misure di mitigazione e compensazione e delle prescrizioni di cui al comma 3.</p> <p>5. La conferenza di cui al comma 1, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante. Il verbale è pubblicato sul sito internet del comune.</p> <p>6. A seguito della verifica di non sostenibilità permane l'inefficacia delle previsioni.</p>		
<p><i>Art. 69 - Nuove previsioni di destinazioni d'uso per le grandi strutture di vendita</i></p> <p>1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, l'inserimento di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in loro varianti, è subordinato alla verifica di sostenibilità a livello sovracomunale effettuata secondo le procedure di cui al presente articolo.</p> <p>2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il comune convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della</p>		<p>Art. 23 Modifica all'articolo 69 della l.r. 52/2012</p>

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito di interesse sovracomunale di cui all'articolo 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d'interesse sovracomunale diverso.

3. Qualora le nuove previsioni si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, il comune convoca alla conferenza solo la Regione e la provincia.

4. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni di cui al comma 2, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza, la documentazione tecnica inerente l'inserimento di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in una loro variante, corredato dal rapporto ambientale di cui all'articolo 24 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

5. La conferenza di pianificazione ha natura tecnica e verifica la sostenibilità delle previsioni contenute nella proposta di piano strutturale, di regolamento urbanistico o di variante secondo i criteri di cui all'articolo 68 e, in caso di previsioni comportanti nuova edificazione, verifica l'indisponibilità di patrimonio edilizio esistente da recuperare o riqualificare, compresi i

1. Il comma 3 dell'articolo 69 della l.r. 52/2012 è abrogato

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

complessi produttivi dismessi. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all'attuazione delle stesse. In particolare, la conferenza può prescrivere disposizioni atte a garantire:

a) la qualificazione dell'intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l'identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l'intervento anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell'intorno di riferimento.

6. Nel caso di nuove previsioni che si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, la

L.r. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio

L.r. 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio..)

Pdl n. 208 Modifiche codice commercio e modifiche alla l.r. 52/2012

Pdl 215 Modifiche codice del commercio

Bozza testo unificato delle pdl 208 e 215

conferenza valuta la necessità di applicare la perequazione territoriale di cui all'articolo 70. Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 2.

7. Le misure di mitigazione e compensazione e le prescrizioni di cui al comma 5 sono recepite nella disciplina dello strumento o atto in corso di formazione o nella relativa variante. Il mancato o parziale recepimento può essere oggetto, su richiesta della Regione, di pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale di cui all'articolo 24 della l.r. 1/2005.

8. La conferenza di cui al commi 2 e 3, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.

9. La verifica di non sostenibilità rende improcedibile la variante o la parte di piano strutturale o di regolamento urbanistico interessata. La verifica di sostenibilità consente la prosecuzione del procedimento in conformità alla normativa vigente.